



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediai.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 159 DEL 27/11/2019

OGGETTO: Procedimento Tribunale Civile di Messina R.G. n. 4530/2014 tra le parti Arch. Benedetto Parisi e Comune di Ali. Approvazione schema atto di transazione. Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere l'atto di transazione.

L'anno Duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 13:20 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
1)	RAO NATALE	Sindaco - Presidente	X	
2)	ROMA ROBERTO	Assessore	X	
3)	RASCONA' VALENTINA	Assessore		X
4)	BONURA GIUSEPPE	Assessore	X	

Assente: *Valentina Rasconà*

Partecipa il Segretario Comunale, *Dott. Mario Puglisi*.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all'infra riportata proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 159 del 27/11/2019, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Ing. Natale Rao

L'Assessore Anziano
F.to Dott. Roberto Roma

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mario Puglisi

Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

OGGETTO: Procedimento Tribunale Civile di Messina R.G. n. 4530/2014 tra le parti Arch. Benedetto Parisi e Comune di Ali. Approvazione schema atto di transazione. Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere l'atto di transazione.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Determina Sindacale n. 5 del 22/02/2011 il Comune di Ali ha conferito incarico all'Arch. Benedetto Parisi con studio professionale in Nizza di Sicilia (Me) per la redazione del Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio e delle prescrizioni esecutive o piano particolareggiato di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, il cui ambito di intervento sarebbe stato individuato dal Consiglio Comunale contestualmente all'adozione delle determinazioni sullo schema di massima del P.R.G., comunicato con nota prot. 1125 del 22/03/2011;
- con la suddetta Determina Sindacale n. 5/2011, per il conferimento dell'incarico professionale all'Arch. Benedetto Parisi è stata impegnata la somma di €. 20.000,00 oltre Iva, cassa e oneri fiscali, per un importo complessivo di €. 25.320,00, sull'intervento n. 1010603 del bilancio pluriennale 2011 – 2013;
- il 29/03/2011 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico regolante le modalità, i termini e le condizioni tutte per lo svolgimento del detto incarico professionale per la "*Redazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e delle prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 27.12.1978 n. 71 nel Comune di Ali*" con la previsione del seguente compenso "*Le competenze tecniche sono fissate in €. 25.320,00...Il compenso spettante per la redazione del regolamento edilizio è fissato forfettariamente nella misura di ... €. 2.000,00*";
- Con la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 10 del 17/01/2013 all'Arch. Benedetto Parisi è stata liquidata la complessiva somma di €. 5.064,00 a titolo di 1° acconto relativo all'incarico professionale conferito con la Determina Sindacale n. 5/2011;
- con nota prot. n. 2054 del 09/04/2014 l'Amministrazione Comunale di Ali ha comunicato all'Arch. Parisi Benedetto di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 del disciplinare di incarico nei termini ivi rappresentati, sul ritenuto presupposto dell'inadempimento contrattuale professionista;
- con nota prot. n. 2098 dell'11/04/2014 il Comune di Ali ha comunicato all'Arch. Benedetto Parisi l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della Determina Sindacale n. 5 del 22.02.2011 di conferimento di incarico professionale;
- detta comunicazione è stata contestata dall'Arch. Parisi con la nota acquisita al protocollo comunale il 15/05/2014 prot. n. 2717;
- con Determina n. 6 del 27/05/2014 il Sindaco del Comune di Ali, richiamandosi all'art. 21 quinquies della L. n. 241/90, ha revocato l'incarico professionale all'Arch. Parisi, conferito dall'Ente con precedente Determina n. 5 del 22/02/2011;
- avverso i detti provvedimenti l'Arch. Parisi ha proposto davanti al Tribunale Civile di Messina Ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con richiesta di pagamento del compenso professionale pattuito per l'incarico di che trattasi in €. 27.320,00, nonché per il risarcimento del danno da illegittimità risoluzione;
- iscritto il procedimento al n. 4530/2014 davanti la 1° sezione del Tribunale di Messina, su incarico professionale conferito all'Avv. Giovanni Randazzo con Delibera di Giunta Municipale n. 44 del 14/05/2015 si è costituito il Comune di Ali, con comparsa di costituzione e risposta per rappresentare e difendere le ragioni dell'Ente;
- per le contestazioni sorti sulla vicenda di che trattasi è in atto pendente dinanzi al Tribunale di Messina contenzioso recante n. 4530/2014;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale ha necessità ed urgenza di procedere all'adozione del Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio Comunale, strumenti per i quali era stato conferito incarico professionale all'Arch. Benedetto Parisi con la predetta Determina Sindacale n. 5 del 22/02/2011, oggetto di successiva revoca con Determina n. 6/2014 e conseguente contestazione nel giudizio al Tribunale di Messina R.G. n. 4530/2014 ;
- l'attesa dell'esito del procedimento giudiziario interferisce con l'esigenza istituzionale dell'Ente di dotarsi dei necessari strumenti urbanistici in tempi non più procrastinabili;
- l'affidamento del medesimo incarico ad altro professionista causerebbe danni economici all'Ente per l'esborso di compensi professionali aggiornati alle nuove tariffe certamente maggiori di quelli di cui al disciplinare d'incarico del 2011 e ulteriore grave disagio per i tempi tecnici necessari per lo svolgimento di attività già compiuta dall'Arch. Parisi, quali la progettazione e lo studio preliminare del territorio peraltro già oggetto di liquidazione di somma corrisposta dal Comune di Ali per complessivi €. 5.064,00, pari al 20% del compenso professionale previsto dal disciplinare d'incarico;

CONSIDERATO CHE, stante l'urgenza di adottare i predetti strumenti urbanistici a garanzia dell'assolvimento dei fini istituzionali dell'Ente, il Comune di Ali con nota prot. n. 7086 del 31/10/2019 ha invitato l'Arch. Parisi, i procuratori costituiti delle parti in causa del procedimento n. 4530/2014, Avv. Giovanni Randazzo per conto del Comune di Ali e Avv. Renzo Briguglio per conto dell'Arch. Benedetto Parisi, a presenziare presso la sede comunale in data 07/11/2019 ad incontro finalizzato alla definizione transattiva della controversia;

RITENUTO CHE le parti convocate, riunite presso la sede comunale in data 12/11/2019 hanno manifestato reciproca disponibilità alla definizione transattiva del suddetto contenzioso sulla base della bozza di scrittura privata allegata alla presente proposta di deliberazione, nei seguenti termini:

1. *L'Arch. Parisi Benedetto dichiara di rinunciare, come in effetti formalmente rinuncia all'azione promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (procedimento civile n. 4530/2014, presso il Tribunale di Messina), ed a tutte le domande ivi formulate e proposte, compresa quella di pagamento del compenso professionale originariamente pattuito in €. 27.320,00 (€. 25.320,00 per la redazione del PRG ed €. 2.000,00 per la redazione del regolamento edilizio), nonché di quella a titolo di risarcimento del danno da illegittima risoluzione, con compensazione integrale delle spese di lite;*
2. *Il Comune di Ali, in persona del Sig. Sindaco p.t. Ing. Natale Rao, dichiara di accettare la superiore rinuncia e, pertanto, il giudizio iscritto al n. 4530/2014 del Tribunale di Messina non sarà più proseguito e sarà lasciato estinguere per inattività delle parti, con compensazione integrale delle spese di causa;*
3. *Il Comune di Ali dichiara e s'impegna di rinnovare l'incarico, previo eventuale ritiro del provvedimento di revoca, all'Arch. Parisi Benedetto con studio in Nizza di Sicilia, Via Umberto I° n. 413. La rinnovazione dell'incarico dovrà avvenire alle medesime condizioni di cui al precedente rapporto contrattuale, e dovrà procedere per l'importo complessivo di €. 27.320,00 (€. 25.320,00 per la redazione del PRG ed €. 2.000,00 per la redazione del regolamento edilizio), cui dovranno essere detratti €. 5.064,00 già versati in acconto all'atto del conferimento originario.*
4. *L'Arch. Parisi Benedetto dichiara di accettare la rinnovazione dell'incarico alle predette condizioni, confermando di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa economica in relazione alla rinnovazione dell'incarico predetto.*
5. *La rinnovazione dell'incarico all'Arch. Benedetto Parisi dovrà avvenire mediante formale provvedimento amministrativo e disciplinare d'incarico che regolerà i futuri rapporti secondo le indicazioni della scrittura di transazione, le rinnovate esigenze dell'Amministrazione e alle norme e/o circolari assessoriali dell'ARTA allo stato in*

vigore, il tutto entro e non oltre trenta giorni (30 gg) dalla sottoscrizione delle scrittura di transazione.

ATTESO CHE, per verificare l'approvabilità della suddetta transazione, sono stati effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, sia alla luce delle costanti pronunce della sezione di controllo della Corte dei Conti, sia confrontandosi con il proprio legale di fiducia per le valutazioni delle ragioni di convenienza, economicità ed efficienza dell'accordo;

RILEVATO CHE, oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia (Delibera n. 806 del 27/04/2010), afferma che *“questa prospettiva impone all'Ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo; in particolare, impone all'Amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'Ente locale medesimo”*. La Corte prosegue affermando che: *“secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico – sociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante reciproche concessioni (in particolare il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”)*. Come già ricordato da questa Sezione *“premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l'esistenza di un semplice conflitto economico, tratto comune di qualsiasi contratto oneroso) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione”*. La Corte conclude affermando che: *“uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali”*;

CONSIDERATO CHE, alla luce dei suddetti principi:

- a) è stato valutato, con estremo rigore, l'interesse pubblico di cui il Comune è portatore identificato nella necessità improcrastinabile di dotare l'Ente dei necessari strumenti urbanistici;
- b) è stato tenuto in considerazione, la tipologia del diritto vantato dalla controparte, le lungaggini legate ai tempi dello svolgimento del procedimento giudiziario, l'aleatorietà dell'esito del giudizio pendente;
- c) è stata valutata la conseguente convenienza economica della transazione determinata dalla rinnovazione dei compensi professionali alle medesime condizioni di cui all'incarico conferito nel 2011 nonché dalla detrazione della somma di €. 5.064,00 già corrisposta con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 10 del 17/01/2013 all'Arch. Benedetto Parisi a titolo di acconto pari al 20% dell'importo complessivo per la redazione del PRG (€. 5.000,00);

RITENUTO CHE, la definizione bonaria della questione, stante i suddetti elementi, è supportata dalla legittimità e dalla opportunità di approvare un accordo transattivo, che appare assolutamente conveniente e giustificato dalla scelta di chiudere in modo certo la vicenda, con il consenso della controparte;

CONSIDERATO CHE la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni:

1. Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto ha affermato la Sezione Regionale di controllo

della Corte dei Conti per l'Umbria, nella deliberazione n. 123/2015/PAR, depositata il 24 settembre 2015: *“Le Sezioni di controllo di questa Corte dei conti, che si sono già occupate di detta questione, hanno maturato l'orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL “è da considerarsi tassativa” e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della “natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio” (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009)”*.

L'orientamento si è recentemente consolidato con la pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato: *“Questa Sezione ritiene di poter affermare - in linea con la giurisprudenza della Corte formata in proposito - che l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”*;

2. Ancora più recentemente la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, deliberazione n. 80/PAR/2017, del 25 maggio 2017, ha riconosciuto che:

a. *“Può definirsi consolidato ed accolto pienamente da questa Sezione, l'orientamento, secondo il quale le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell'art. 194, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa....*

b. *Di conseguenza, nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione...*

c. *gli accordi transattivi presuppongono.... la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.”*

RICHIAMATA la giurisprudenza contabile maggioritaria, quale anche la Deliberazione 13 marzo 2014, n. 38, della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, la quale ribadendo l'interpretazione di cui al punto precedente, riconosce la competenza della Giunta ad approvare lo schema di accordo transattivo e autorizzarne la sottoscrizione, tranne nei casi specifici di competenza del Consiglio Comunale laddove la proposta si riferisca ad accordi che comportano variazioni di bilancio e/o l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi;

RAVVISATA, pertanto, per tutte le motivazioni sopra esposte, l'opportunità di procedere alla conclusione dell'accordo transattivo per la risoluzione bonaria del procedimento iscritto al n. 4530/2014 del Tribunale di Messina vertente tra l'Arch. Benedetto Parisi ed il Comune di Ali;

DARE ATTO CHE del compenso relativo alla rinnovazione dell'incarico professionale all'Arch. Parisi Benedetto, nei termini sopra specificati, pari a complessivi €. 27.320,00:

- €. 5.064,00 sono stati già corrisposti all'Arch. Benedetto Parisi con la liquidazione del 1° acconto disposto con la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 10 del 17/01/2013;
- i residui complessivi pari a €. 22.256,00, da corrispondere secondo le modalità nel rinnovato disciplinare d'incarico professionale da stipulare successivamente alla sottoscrizione dell'atto di transazione, trovano la seguente copertura sul bilancio comunale:
 1. quanto a €. 8.440,00 al Capitolo 254 Imp. 127/16
 2. quanto a €. 3.376,00 al Capitolo 254 Imp. 9/17
 3. quanto a €. 10.440,00 al Capitolo 254 Codice 01.06.1.103 da impegnare in competenza

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia come da ultimo integrato con il Testo coordinato delle legge regionali all'ordinamento degli enti locali dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali pubblicato sulla G.U.R.S. - supplemento ordinario n. 20 del 9 maggio 2008;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

PROPONE

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo:

- 1) RICHIAMARE** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI DEFINIRE** bonariamente, mediante accordo transattivo, la lite incardinata al procedimento R.G. n.4530/2014 del Tribunale di Messina, sorta tra l'Arch. Benedetto Parisi ed il Comune di Alì a seguito della revoca con Determina Sindacale n. 6 del 27/07/2014 dell'incarico conferito dall'Ente al professionista con la Determina Sindacale n. 5 del 22/02/2011 per la redazione del Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio e prescrizioni esecutive o piano particolareggiato di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71;
- 3) DI APPROVARE** lo schema di transazione allegato al presente provvedimento;
- 4) DI AUTORIZZARE** il Sindaco *pro-tempore* alla sottoscrizione della suddetta transazione;
- 5) DI DARE ATTO CHE**, con la sottoscrizione della transazione in oggetto:
 - *L'Arch. Parisi Benedetto dichiara di rinunciare, come in effetti formalmente rinuncia all'azione promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (procedimento civile n. 4530/2014, presso il Tribunale di Messina), ed a tutte le domande ivi formulate e proposte, compresa quella di pagamento del compenso professionale originariamente pattuito in €. 27.320,00 (€. 25.320,00 per la redazione del PRG ed €. 2.000,00 per la redazione del regolamento edilizio), nonché di quella a titolo di risarcimento del danno da illegittima risoluzione, con compensazione integrale delle spese di lite;*
 - *Il Comune di Alì, in persona del Sig. Sindaco p.t. Ing. Natale Rao, dichiara di accettare la superiore rinuncia e, pertanto, il giudizio iscritto al n. 4530/2014 del Tribunale di Messina non sarà più proseguito e sarà lasciato estinguere per inattività delle parti, con compensazione integrale delle spese di causa;*

- *Il Comune di Alì dichiara e s'impegna di rinnovare l'incarico, previo eventuale ritiro del provvedimento di revoca, all'Arch. Parisi Benedetto con studio in Nizza di Sicilia, Via Umberto I° n. 413. La rinnovazione dell'incarico dovrà avvenire alle medesime condizioni di cui al precedente rapporto contrattuale, e dovrà procedere per l'importo complessivo di €. 27.320,00 (€. 25.320,00 per la redazione del PRG ed €. 2.000,00 per la redazione del regolamento edilizio), cui dovranno essere detratti €. 5.064,00 già versati in acconto all'atto del conferimento originario.*
 - *L'Arch. Parisi Benedetto dichiara di accettare la rinnovazione dell'incarico alle predette condizioni, confermando di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa economica in relazione alla rinnovazione dell'incarico predetto.*
 - *La rinnovazione dell'incarico all'Arch. Benedetto Parisi dovrà avvenire mediante formale provvedimento amministrativo e disciplinare d'incarico che regolerà i futuri rapporti secondo le indicazioni della scrittura di transazione, le rinnovate esigenze dell'Amministrazione e alle norme e/o circolari assessoriali dell'ARTA allo stato in vigore, il tutto entro e non oltre trenta giorni (30 gg) dalla sottoscrizione delle scrittura di transazione.*
- 6) DARE ATTO CHE** del compenso relativo alla rinnovazione dell'incarico professionale all'Arch. Parisi Benedetto, nei termini sopra specificati, pari a complessivi €. 27.320,00:
- €. 5.064,00 sono stati già corrisposti all'Arch. Benedetto Parisi con la liquidazione del 1° acconto disposto con la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 10 del 17/01/2013;
 - i residui complessivi pari a €. 22.256,00, da corrispondere secondo le modalità nel rinnovato disciplinare d'incarico professionale da stipulare successivamente alla sottoscrizione dell'atto di transazione, trovano la seguente copertura sul bilancio comunale:
 - quanto a €. 8.440,00 al Capitolo 254 Imp. 127/16
 - quanto a €. 3.376,00 al Capitolo 254 Imp. 9/17
 - quanto a €. 10.440,00 al Capitolo 254 Codice 01.06.1.103 da impegnare in competenza
- 7) DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.
- 8) DI PROCEDERE** alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio online e nella competente sezione dell'Amministrazione Trasparente.
- 9) DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. n. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Procedimento Tribunale Civile di Messina R.G. n. 4530/2014 tra le parti Arch. Benedetto Parisi e Comune di Ali. Approvazione schema atto di transazione. Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere l'atto di transazione.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.

Ali, lì 27 novembre 2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott. Ing. Natale Rao

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE

Ali, lì 27 novembre 2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, 27 novembre 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario Puglisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 novembre 2019.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, 27 novembre 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario Puglisi
